

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO PER
L'ILLUMINAZIONE EVOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE**

TRA

Il Comune di [REDACTED], sito in [REDACTED] nella persona del Responsabile del Servizio [REDACTED] [REDACTED], il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta,

E

La Emilio Alfano s.p.a. con Sede in Arzano (NA) al Corso Salvatore D'Amato, n.106, partita IVA 01256441211, c.f. 01321970632, che qui viene rappresentata nella persona del Procuratore Sig. [REDACTED], Giusta Procura n.78673, racc.10023, del giorno 21.11.2000 redatta per notaio Mario Morelli in Napoli.

PREMESSO

Che occorre provvedere al rinnovo della concessione del servizio di lampade votive del cimitero comunale di [REDACTED],

- che la legge 724/94 prevede il rinnovo delle concessioni solo nel caso vi siano proposte migliorative rispetto alle attuali condizioni generali disciplinanti il rapporto concessore.
- Che la Emilio Alfano s.p.a. ha proposta condizioni migliorative rispetto a quelle attuali;
- Che con delibera di G.M.n.88/0 e successiva Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 78/T del 29.12.2001 si è provveduto al rinnovo della concessione e servizi in argomento ed approvazione dello schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione cui al presente Disciplinare, ha per oggetto il rinnovo dell'esercizio di impianti per l'illuminazione votiva eterna, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale e in futuri ampliamenti di questo, nonché, in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente.

La concessione resta affidata in regime d'esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale.

ART.2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, provvederà ad una idonea sistemazione dell'impianto già esistente nel Cimitero Comunale.

Gli impianti dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (norme CEI) e alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.



ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 20 (venti), al fine di garantire all'impresa Concessionaria l'ammortamento dei costi posti a suo carico.

La decorrenza della medesima è stabilita dalla data di naturale scadenza della precedente convenzione 10/08/2003 e scadrà il 10/08/2023..

ART. 4 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale idoneo nell'ambito del Cimitero che sarà adibito ad ufficio utenze, nonché, per la posa del misuratore ENEL e del quadro di comando elettrico e per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 5 - VERIFICHE

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà, con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge ed ai criteri costruttivi di cui al progetto esecutivo depositato presso l'Ente medesimo.

L'Ente, inoltre, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza del medesimo disciplinare.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 6 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà all'esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito, la concessionaria provvederà alla stipula di una polizza assicurativa Responsabilità Civile a copertura di tali rischi con massimali non inferiore a L. 2.000.000.000 (duemiliardi) - Euro 1.032.913,80. (unmilionetrentaduemilanovecentotredici/80) per ogni sinistro.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze.



ART. 8 – AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza d'ampliamenti del Cimitero, nonché, a realizzare gli impianti oggetto della concessione de quo in eventuali nuovi Cimiteri che dovessero essere costruiti durante la validità della presente concessione.

La concessionaria per tali evenienze ha diritto ad una proroga della concessione al fine di ammortizzare gli oneri sostenuti.

ART. 9 – PENALI

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Discipinare o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata A.R., entro il termine fissato dall'Ente concedente, questo potrà comminare una sanzione.

ART. 10 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, dovranno corrispondere alla Concessionaria, le seguenti tariffe:

- A) - **Euro 8,61 (otto/61)**, una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunzione di una lampada ad una già esistente;
- B) - **Euro 1,33 (uno/33)**, mensili per ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente, comprensive di: manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. e successive nuove imposte, nonché, compatibilmente con lo statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo d'imposta comunale stabilita dalla Civica Amministrazione con apposito provvedimento.

ART. 11 – REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente Discipinare, secondo i criteri e la frequenza definiti in sede di gara.

A tal fine la concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con A.R., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri d'aggiornamento.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo.



ART. 12 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione dovrà:

1. fornire ed installare, a proprie ed esclusive spese n. **6 lampioni “tipo lanterna artistica”** nel Cimitero Comunale, sostituendo con lo stesso tipo i due già esistenti all'ingresso del Cimitero;
2. fornire ed installare, a proprie ed esclusive spese n. **10 lampioni da dislocare in una strada** nell'ambito del Comune, secondo le indicazioni impartite dall'U.T.C..
3. Provvedere alla istallazione, compreso di ogni opera e magistero, di n.10 lampioni forniti dall'Ente concedente e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'U.T.C..

ART. 13 - CAPPELLE SEPOLCRALI

Le Congregazioni, le Società o le altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali insistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

ART.14 – DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

ART. 15 - SUB APPALTO

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre, in considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché, trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente Disciplinare, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di concessione, così come sottoscritto tra le parti.

ART. 16 – REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva eterna, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni insistenti nel Cimitero Comunale come segue:

SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA

a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31/12 ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto.

b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile d'anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. non oltre il 31/12. La concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31/3 e introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera A) del presente regolamento.

c) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31/3 di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che sono quantificate forfetariamente in Lire 1936,27 (millenovecentotrentaseivirgolaventisette) Euro 1,00 (uno/00) per ciascun bollettino emesso. Unica prova d'avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall'Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a ciò preposto.

d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto.

e) La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti a lui inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziari, al netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione.

g) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'Utente.

h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'Utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'art.12 lettera A).

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di concessione, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di L'Aquila.

Il 17.09.2002

Emilio Alfano s.p.a.
EMILIO ALFANO S.p.A.
IL PROCURATORE

Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO